

**ART. 1**  
**COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE**

È costituita l'Associazione denominata "Associazione lombarda per la Malattia da Ustione - ONLUS" in breve denominabile anche come "ALMaUST", regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo onlus.

L'associazione ha sede in piazza Ospedale Maggiore n 3 - 20162 Milano (presso il Reparto di Chirurgia Plastica e Centro per Grandi Ustionati – Ospedale Niguarda Ca' Granda); il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

**ART. 2**  
**DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Aderenti con le maggioranze appresso stabilite.

**ART. 3**  
**SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, sul territorio nazionale, nei confronti di soggetti svantaggiati con esiti invalidanti da ustione. Altresì si propone di sostenere attraverso forme di beneficenza, alle condizioni previste dal comma 2-bis dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97, progetti ed iniziative extra nazionali volte a supportare soggetti o comunità colpite da calamità e disastri naturali che necessitino di cure per gli esiti da ustione non sostenibili nel loro paese di appartenenza. L'associazione si propone inoltre di sostenere iniziative di ricerca medico-scientifica di interesse sociale e sanitario, svolta nei seguenti ambiti:

- ricostruzione dei tessuti in soggetti colpiti da malattie invalidanti quali ustioni, tumori, etc.
- sviluppo ed utilizzo di "terapie avanzate" nella cura delle ustioni.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse in quanto accessorie per natura ed integrative di quelle statutarie istituzionali, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- stipulare contratti o atti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui assumere prestiti, finanziamenti, mutui, beni mobili o immobili, tutte operazioni necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni la cui attività sia rivolta al perseguimento delle medesime finalità;
- istituzione di borse ed assegni di studio per Medici, Biologi, Infermieri, Tecnici e Fisioterapisti, finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali per la formazione ed il perfezionamento di personale ad alta specializzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- organizzare Meeting scientifici, Congressi, Convegni ed eventi inerenti allo scopo istituzionale dell'Associazione;
- svolgere, in via strumentale, attività di commercializzazione anche nel settore dell'editoria e degli audiovisivi e degli articoli accessori di pubblicità, tali da reperire risorse utili al perseguimento dello scopo istituzionale dell'Associazione;
- svolgere ogni attività di supporto all'attività istituzionale nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 460/1997.

Le attività direttamente connesse sono svolte nel rispetto della prevalenza dell'attività istituzionale e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 comma 5 del Decreto legislativo 460/1997 in termini di proventi raccolti e spese complessive dell'organizzazione.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione può avvalersi anche delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. Potrà avvalersi anche della collaborazione di altri Enti aventi scopi analoghi o affini al proprio.

L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente, purchè necessarie o utili al raggiungimento dello scopo associativo. L'Associazione potrà comunque effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi da devolvere al raggiungimento dello scopo associativo in concomitanza con celebrazioni e manifestazioni in genere, ed organizzare occasionalmente eventi di vario genere finalizzati alla raccolta di fondi da devolvere al medesimo scopo. L'Associazione potrà inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie e/o utili al solo raggiungimento dei suddetti scopi associativi, ed in via né prevalente né esclusiva.

#### **ART. 4 ADERENTI (SOCl)**

Sono Aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata

Ciascun aderente fondatore o ordinario, maggiore di età, ha diritto di partecipare all'assemblea e ha diritto di voto, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Il numero degli Aderenti è illimitato.

Tutti gli Aderenti, fondatori e ordinari, hanno parità di diritti e doveri.

#### **ART. 5 MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI ADERENTI (SOCl)**

L'ammissione ad aderente è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, su presentazione di almeno due Aderenti. L'ammissione, sentito il parere del Comitato Etico, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al richiedente. La qualità di associato si acquisisce dopo il versamento della quota associativa e risulta dall'iscrizione al libro soci.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi Aderenti nel libro soci.

Sono ammessi, in qualità di Amici dell'Associazione, i soggetti esterni che vogliano contribuire con elargizioni in denaro o con la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione di scopi e programmi dell'Associazione stessa. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo previa richiesta scritta al Presidente. Gli Amici dell'Associazione non hanno diritto di voto in assemblea, pur manifestando la loro volontà, non vincolante, agli organi direttivi dell'associazione.

#### **ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ADERENTE E DI AMICO DELL'ASSOCIAZIONE**

Aderenti ed Amici dell'Associazione decadono:

- per dimissioni
- per morosità, decorsi 6 mesi dal mancato pagamento delle quote sociali
- per svolgimento di attività in contrasto con le finalità o con i principi etici dell'Associazione;
- per decesso;
- per violazione degli obblighi statutari.

L'esclusione, sentito il Comitato Etico, è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli Aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione, così presa, è inappellabile.

## **ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI**

Gli Aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione, qualora deliberato dall'Assemblea ("quota associativa"). La quota associativa non ha carattere patrimoniale ed è deliberata secondo le normali maggioranze indicate all'art.9.dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Gli Aderenti fondatori e ordinari hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire dei servizi dell'associazione solo in caso di condizioni di svantaggio, come prevede il D.P.R. 460/97, comma 2 e 3;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli Aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione ed ai suoi principi etici.

Le prestazioni fornite dagli Aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario, salvo casi eccezionali che richiedono l'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo e del Comitato Etico . Agli Aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli Aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli Aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'associazione e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la medesima.

## **ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Aderenti
- 2) il Consiglio direttivo
- 3) Il Comitato etico
- 4) Il Comitato scientifico

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il revisore dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Un socio non può ricoprire più di una carica sociale.

## **ART. 9 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti gli Aderenti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono parteciparvi solo coloro che sono in regola con i pagamenti della quota associativa, nonché gli Amici dell'Associazione, pur senza diritto di voto, ed hanno diritto di voto i maggiorenni.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli Aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita anche per posta elettronica, o in alternativa è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli Aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta. L'eventuale seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno della prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Aderenti.

Ogni aderente potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni aderente non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del Bilancio, e ogniqualvolta lo richieda la maggioranza del Consiglio direttivo, o la maggioranza del Comitato Etico, o almeno un decimo degli Aderenti aventi diritto di voto. Il Presidente, in sede assembleare, è coadiuvato dal Vice-Presidente e dal Segretario Tesoriere, se nominato.

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Aderenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Gli aderenti possono partecipare alle riunioni anche per audio/videoconferenza indicando espressamente il numero/riferimento da cui sono collegati.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e la Relazione del Presidente e il bilancio preventivo;
- 2) elegge i componenti degli organi dell'associazione ;
- 3) propone programmi scientifici ed amministrativi dell'Associazione per il successivo anno al Consiglio Direttivo
- 4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
- 5) l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. E' ammesso il voto per delega con massimo due deleghe per Associato. Le modifiche statutarie sono approvate con almeno i 2/3 de voti dei presenti aventi diritto al voto. Le suddette richieste di modifiche statutarie devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno 3 mesi prima dell'Assemblea generale degli Aderenti.

La votazione avviene per alzata di mano o per scrutinio segreto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle approvazioni e modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

## **ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 3 a 11 membri purchè in numero dispari, nominati dall'Assemblea degli Aderenti fra gli Aderenti medesimi.

Il Consiglio elegge a maggioranza semplice il Presidente, il Vice- Presidente e/o il Segretario Tesoriere

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione co-optando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero qualora la maggioranza dei consiglieri o la maggioranza dei membri del Comitato Etico lo richiedano per iscritto; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento

della richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per e-mail, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I consiglieri possono partecipare alle riunioni anche per audio/videoconferenza indicando espressamente il numero/riferimento da cui sono collegati. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei suoi membri. Non sono ammesse votazioni per delega e le votazioni avvengono per alzata di mano. In caso di esiti della votazione in cui risultassero voti pari, sarà determinante il voto del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dispone della firma della stessa, promuove l'attuazione delle delibere dell'Assemblea degli Aderenti e del Consiglio Direttivo, decide sui provvedimenti urgenti e predisporre annualmente la relazione sulle attività svolte. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

Il Segretario-Tesoriere, se nominato, coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività associative, dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente, è consegnatario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili, aggiorna l'elenco degli Aderenti, riscuote le quote associative. Il Segretario-Tesoriere, congiuntamente al Presidente, dispone della firma dell'Associazione ai fini amministrativi. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) promuovere le iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione;
- 4) deliberare sull'ammissione o sulla decadenza degli Aderenti;
- 5) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 6) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea degli Aderenti;
- 7) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- 8) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli Aderenti;
- 9) assumere le determinazioni necessarie in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, senza oneri per l'associazione;
- 10) determinare la quota associativa annuale;
- 11) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- 12) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli Aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- 13) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- 14) deliberare sull'istituzione e sulla risoluzione di eventuali rapporti con altre Associazioni e Enti nei limiti compatibili con il presente Statuto.

Il Comitato Etico può esercitare il potere di veto su quelle deliberazioni del Consiglio direttivo che ritenesse (a maggioranza assoluta dei suoi membri) in palese contrasto con gli obiettivi dell'associazione, o con i principi etici a cui si ispira, ovvero con i regolamenti della stessa.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Il Presidente di diritto ricopre anche la carica di membro del Comitato Etico, ma non può essere nominato Presidente di quest'ultimo.

## **ART. 11 PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
  - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli Aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **ART. 12 COMITATO ETICO**

Il Comitato etico è l'organo di consultazione e di riferimento per qualsiasi problema di natura etica che si possa presentare relativamente al raggiungimento della finalità dell'associazione. Il suo compito principale è il monitoraggio del perseguimento degli obiettivi associativi, dell'osservanza dei principi etici, della tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti svantaggiati a favore dei quali opera l'associazione. Il Comitato etico ha anche il compito di: promuovere l'informazione sull'associazione e sulla sua attività; fornire pareri e orientamenti nel caso di eventuali richieste specifiche, sia a livello individuale, sia a livello di politiche e pratiche generali; proporre iniziative specifiche di intervento da parte dell'associazione; proporre iniziative di raccolta fondi per l'associazione e esprimere la propria valutazione di merito sulle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Etico può esercitare il potere di veto su quelle deliberazioni del Consiglio direttivo che ritenesse (a maggioranza assoluta dei suoi membri) in palese contrasto con gli obiettivi dell'associazione, o con i principi etici a cui si ispira, ovvero con i regolamenti della stessa.

I membri del Comitato etico, di provata moralità, esperienza e provenienza, devono garantire l'indipendenza dagli interessi dell'associazione; l'indipendenza è garantita da assenza di subordinazione o di vincoli gerarchici dei membri nei confronti dell'associazione, volontarietà e gratuità della partecipazione. Il Comitato etico è composto da 3 a 11 membri nominati dalla Assemblea, nel rispetto della seguente composizione dello stesso, che deve prevedere:

- almeno un membro con comprovata esperienza attiva nella terapia delle grandi ustioni
- almeno un membro con esperienza passiva nella cura di grandi ustioni (paziente o congiunto di paziente)
- almeno un membro con esperienza di volontariato

Il Comitato Etico elegge a maggioranza semplice il Presidente. Il Presidente di diritto ricopre anche la carica di membro del Consiglio Direttivo, ma non può essere nominato Presidente di quest'ultimo.

I membri del Comitato Etico rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Altri osservatori non membri possono di volta in volta essere coinvolti su richiesta, in caso di specifiche necessità, come esperti esterni al fine di aiutare il Comitato a prendere la giusta decisione in situazioni che richiedono competenze particolari.

## **ART. 13**

## **COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato scientifico, eletto dal Consiglio direttivo, è composto da 3 a 11 membri scelti tra personalità di notoria esperienza nel campo della cura dei traumi e delle malattie da ustione nei suoi aspetti sia clinico-terapeutici che biologici e di ricerca.

Il Comitato scientifico serve da organo di consulenza del Consiglio direttivo, il quale se ne avvarrà nella realizzazione delle finalità dell'associazione. Ha altresì il compito di segnalare al Consiglio direttivo eventuali iniziative in campo medico-scientifico rilevanti ai fini dell'associazione, e di promuovere l'attività della medesima negli ambienti medico-scientifici. Il Comitato scientifico può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento interno, con il parere favorevole del Consiglio direttivo.

I membri vengono nominati per un periodo di 4 (quattro) anni e possono essere sostituiti dal Consiglio direttivo in caso di volontaria dimissione dalla carica o di sopravvenuta impossibilità a svolgere i compiti richiesti. I membri del Comitato scientifico, accettando la nomina si impegnano a svolgere la loro attività.

## **ART. 14 IL REVISORE DEI CONTI**

Qualora nominato può essere sia monocratico che collegiale; in tale seconda ipotesi è definito Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, nominati per un quadriennio dall'Assemblea anche fra i non Aderenti, e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili; i suoi membri non sono rieleggibili per tre quadrienni consecutivi.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Al Collegio dei Revisori spetta il controllo contabile.

## **ART. 15 COLLEGIO DEI GARANTI**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli Aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

## **ART. 16 GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite...

## **ART. 17 PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituiti:

- 1) dal fondo comune versato all'atto della costituzione
- 2) dalle quote e dai contributi dei propri Aderenti
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi
- 4) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 5) da tutti i proventi derivanti da iniziative deliberate dall'organo direttivo
- 6) dai contributi liberi che per disposizione del donatore possono avere destinazione specifica nell'ambito dei programmi e degli indirizzi dell'associazione
- 7) dai contributi e finanziamenti da Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali
- 8) dai contributi erariali (5 per mille alle ONLUS).
- 9) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 10) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

- 11) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 12) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta secondo poteri e deleghe definiti dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio è indivisibile; da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.

I contributi degli Aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART. 18 I LIBRI ADERENTI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri dell'Associazione e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro degli Aderenti;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore dei conti;
- 5) il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) il libro dell' inventario;
- 7) eventuali registri obbligatori per adempimenti di carattere fiscale

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere in ogni pagina.

## **ART. 15 ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Aderenti.

## **ART. 19 SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Aderenti che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e gli Aderenti, stabilendone i poteri, con delibera presa da almeno 4/5 degli Aderenti.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



**ART. 20**  
**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.